**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 LEGGE 241/90**

Da utilizzare solo per disciplinare rapporti tra pubbliche amministrazioni che soddisfino i requisiti di cui all’art. 15 della L. 241/1990, come specificato nelle Linee Guida di Ateneo.

TRA GLI ENTI

* **Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell’Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

E

* L’***Amministrazione***/***Ente pubblico*** (di seguito, per brevità, \_\_\_\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto con *\_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-2),*

di seguito anche definite singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”

**CONSIDERATO CHE**

* l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
* sia l'Università degli Studi di Verona sia \_\_\_\_\_\_\_ sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento previsto dal citato articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
* l’Università e \_\_\_\_\_ intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una cooperazione compatibile con le rispettive finalità istituzionali, finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;
* l’attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all’appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

**PREMESSO CHE**

* l’Università è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l’elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura;
* in relazione alle proprie finalità istituzionali, l’Università promuove la collaborazione con altri soggetti pubblici mediante la stipula di accordi quadro/convenzioni al fine di potenziare le proprie attività di \_\_\_\_\_\_\_
* l’*Amministrazione/Ente pubblico* promuove \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e ad esso competono le attività di \_\_\_\_ ;
* l’Università e l’*Amministrazione/Ente pubblico*, nel rispetto della rispettiva autonomia istituzionale, intendono attivare forme di collaborazione sinergica al fine di *\_\_\_\_* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3);
* nell’ambito della collaborazione, le Parti potranno realizzare \_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4);
* le Parti dispongono di servizi in grado di \_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5).

Tutto ciò considerato e premesso, tra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

***Art. 1 – Premesse e allegati***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

***Art. 2 - Oggetto***

1. L’Università di Verona e \_\_\_\_\_\_\_*,* ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano, in quanto di interesse comune, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6).

***Art. 3 – Ambiti di azione***

1. La collaborazione tra le Parti si svilupperà nei seguenti ambiti di azione:
2. \_\_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7).

***Art. 4 – Convenzioni attuative***

1. Le Parti si impegnano a definire tramite specifiche convenzioni attuative i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione di ogni *attività/progettualità/iniziativa*, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuna.

***Art. 5 – Oneri***

1. L’esecuzione delle *attività/progettualità/iniziative* intraprese in attuazione del presente accordo è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 4.
2. Le spese sostenute dovranno sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili, rendicontate e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile [[8]](#footnote-8).

***Art. 6 – Referenti delle Parti***

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e \_\_\_\_\_\_\_designano, quali propri referenti:
* per l’Università:\_\_\_\_\_\_\_;
* per \_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_

***Art. 7 - Durata***

1. Il presente accordo ha durata di \_\_\_\_\_\_ anni dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza le parti valuteranno il permanere del proprio specifico interesse alla prosecuzione delle attività mediante rinnovo dell’accordo con atto scritto tra le Parti.

***Art. 8 – Recesso e risoluzione consensuale***

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.
2. Qualora a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere non risulti più di comune interesse, l’Accordo potrà essere risolto anticipatamente mediante accordo da formalizzare per iscritto.
3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. Pertanto, in tali casi, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sino a quel momento effettivamente sostenute.

***Art. 9 – Riservatezza***

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

***Art. 10 – Trattamento e protezione dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente accordo nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti e nelle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell’art. 4.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

***Art. 12 – Modifiche***

1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

***Art. 13 – Sottoscrizione e oneri fiscali***

1. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi del DPR 642/72, saranno assolte in modo virtuale da \_\_\_\_\_ *(autorizzazione n° \_\_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_\_)* sull'unico originale elettronico e sono a carico di \_\_\_\_\_\_.

***Art.14 – Controversie***

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le controversie sono devolute in via esclusiva al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co. 1 del d.lgs. 104/2010.

***Art. 15 – Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Università degli Studi di VeronaIl Rettore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | *Amministrazione/Ente pubblico**Il \_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

1. *L’accordo può essere stipulato anche da un singolo Dipartimento; in tale caso sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento e sottoscritto dal Direttore.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Es.: con delibera dell’Assemblea/Consiglio di amministrazione /con atto di nomina / procura del (data) oppure ai sensi dell’art. \_\_\_ del proprio Statuto.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *La finalità/utilità perseguita dalle Parti deve corrispondere ad un interesse comune ad entrambe*. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ad es.: progetti/attività volte a* \_\_\_\_\_\_\_\_ / *partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità*. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ad. es*.: *supportare i coordinatori dei progetti/delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ad es.: per porre in essere congiuntamente attività di studio e ricerca finalizzate a \_\_\_\_\_ ; oppure predisporre e realizzare congiuntamente progetti e iniziative che abbiano come obiettivo \_\_\_\_\_\_.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ad es.:*

	* 1. *ideazione e realizzazione di progetti congiunti di ricerca e studio nell’ambito di \_\_\_\_\_\_;*
		2. *collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie, con particolare riferimento ai temi di \_\_\_\_\_\_\_;*
		3. *condivisione di informazioni in tema di \_\_\_\_\_ funzionali al perseguimento delle finalità di ciascuna Parte, nel rispetto del presente accordo;*
		4. *promozione e divulgazione, anche attraverso pubblicazioni o eventi, delle attività realizzate e dei risultati ed obiettivi raggiunti congiuntamente.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Eventuali movimenti finanziari tra enti potranno configurarsi solo come ristoro dei costi funzionali all’attuazione degli obiettivi previsti dall’accordo (es. i costi e le spese legate all’organizzazione, alla direzione e allo svolgimento delle attività sia sotto il profilo scientifico che amministrativo) e non come corrispettivo per i servizi resi.*

 [↑](#footnote-ref-8)